

Città di Bollate



REGOLAMENTO

per la gestione dei rifiuti urbani e per l'igiene ambientale

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. del

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....	4
Art. 2 - Riferimenti Normativi e norme di rinvio.....	4
Art. 3 – Finalità.....	5
Art. 4 – Esclusioni.....	6
Titolo II - DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI – COMPETENZE INERENTI AL LORO SMALTIMENTO.....	7
Art. 5 – Definizione e classificazione dei rifiuti.....	7
Art. 6 – Rifiuti urbani.....	7
Art. 7 – Rifiuti speciali.....	7
Art. 8 – Rifiuti pericolosi e non pericolosi.....	8
Art. 9 – Altre definizioni.....	8
Art. 10 – Competenze del gestore del servizio di igiene urbana.....	11
Art. 11 – Competenze del Comune.....	12
Art. 12 – Responsabilità dei produttori di rifiuti verso terze parti.....	13
Art. 13 – Ordinanze contingibili ed urgenti per speciali forme di gestione dei rifiuti urbani.....	13
Art. 14 – Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e divieti.....	14
Art. 15 – Attività di competenza dei produttori di rifiuti speciali.....	15
Titolo III - NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI.....	15
Art. 16 – Criteri gestionali.....	15
Art. 17 – Criteri organizzativi.....	16
Art. 18 – Definizione delle zone di raccolta e casi particolari.....	16
Art. 19 - Sistema e modalità del conferimento e raccolta differenziata.....	17
Art. 20 - Conferimento del rifiuto organico (UMIDO).....	21
Art. 21 - Conferimento del rifiuto secco non riciclabile.....	21
Art. 22 - Conferimento materiale cartaceo.....	21
Art. 23 – Conferimento di vetro e lattine.....	22
Art. 24 - Conferimento dell'imballaggio in plastica.....	22
Art. 25 – Conferimento indumenti usati.....	22
Art. 26 – Conferimento rifiuti potenzialmente pericolosi.....	23
Art. 27 - Scarti Vegetali.....	23
Art. 28 - Compostaggio domestico.....	24
Art. 29 – Rifiuti ingombranti e grandi RAEE.....	25
Art. 30 – Conferimento dei rifiuti speciali non pericolosi.....	26
Titolo III - PIATTAFORMA ECOLOGICA.....	26
Art. 31 – Piattaforma Ecologica.....	26
Art. 32 – Responsabilità.....	27
Art. 33 – Operatori.....	27
Art. 34 – Accesso, obblighi e divieti.....	27
Art. 35 – Orario di apertura.....	28
Art. 36 – Tipologie di rifiuto e quantitativi conferiti.....	28
Art. 37 – Modalità di conferimento dei Rifiuti etichettati “T” o “F”.....	30
Art. 38 - Modalità di conferimento dei RAEE.....	30

Art. 39 - Modalità di conferimento degli Inerti	31
Art. 40 - Centro del riuso	31
Art. 41 – Definizione	31
Art. 42 – Spazzamento meccanico	32
Art. 43 – Spazzamento manuale	32
Art. 44 – Rimozione rifiuti da incidente stradale	32
Art. 45 – Cestini stradali porta rifiuti	33
Art. 46 – Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private	33
Art. 47 – Pulizia dei terreni non edificati	33
Art. 48 – Pulizia dei mercati	34
Art. 49 – Gestione rifiuti cimiteriali	34
Art. 50 – Aree occupate da esercizi pubblici e negozi	35
Art. 51 – Carico e scarico merci e materiali	35
Art. 52 – Manifestazioni e spettacoli viaggianti	36
Art. 53 – Asporto di scarichi abusivi	36
Art. 54 – Pronto intervento ambientale	36
Art. 55 – Disposizioni diverse	37
Titolo V - TRASPORTO E SMALTIMENTO	38
Art. 56 – Trasporto e pesatura	38
Art. 57 – Smaltimento	38
Art. 58 - Utilizzo fosse biologiche, raccolta e trasporto dei relativi liquami	39
Titolo VI - CONTROLLI E SANZIONI	39
Art. 59 – Controlli e Sanzioni	39
Titolo VII - DISPOSIZIONI FINALI	41
Art. 60 – Assunzione del servizio	41
Art. 61 – Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali	41
Art. 62 – Efficacia del presente regolamento e disposizioni finali	41

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, conformemente all'art. 198 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, disciplina la gestione integrata dei rifiuti urbani così come classificati all'art. 184 del D.lgs. 152/2006.
2. Il Comune, con l'approvazione del presente Regolamento, concorre alla gestione dei rifiuti urbani, stabilendo misure e modalità da applicare ai servizi pubblici di igiene urbana e di decoro ambientale che vengono erogati sul territorio comunale, in particolare:
 - tempi e luoghi di conferimento dei rifiuti;
 - tipologie di rifiuti rientranti nella raccolta differenziata e nei servizi integrativi;
 - spazzamento e lavaggio delle strade, aree e piazze aperte al pubblico transito;
 - gestione rifiuti e pulizia dei giardini, parchi e aree verdi pubbliche;
 - gestione rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - trasporto e conferimento ad impianti autorizzati al recupero e/o allo smaltimento delle specifiche tipologie di rifiuti.

Art. 2 - Riferimenti Normativi e norme di rinvio

1. Il presente Regolamento è stato predisposto ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.lgs. 152/2006 vista anche la Legge Regionale n. 26/2003. Tutte le modifiche e integrazioni normative rese obbligatorie da successive norme, nazionali o regionali, in materia di gestione dei rifiuti si intendono automaticamente recepite nel presente Regolamento, senza bisogno di ulteriore atto, purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da renderne possibile l'applicazione.
2. Per quanto concerne alla disciplina generale di quanto trattato nel presente Regolamento, si rinvia alla seguente normativa nazionale e regionale:
 - D.lgs. n.152 del 03 aprile 2006 – Norme in materia ambientale;
 - L.R. n.26 del 12 dicembre 2003 e s.m.i. - Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche;
 - D.lgs. n.116 del 03 settembre 2020 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
 - LEGGE n. 147 del 27 dicembre 2013 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
 - D. Lgs. 201/2022 reca disposizioni per il riordino della disciplina sui servizi pubblici locali di rilevanza economica
 - Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della transizione ecologica in cui sono stati revisionati i Criteri Ambientali Minimi (CAM 2022) per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale
 - DGR n.1990 del 20 giugno 2014 - Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti;

- DGR n° 6408 del 23 maggio 2022 l'Aggiornamento del Programma Regionale di Gestione (PRGR) dei Rifiuti, comprensivo del Programma delle Aree Inquinare (PRB);

3. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) è un organismo indipendente, istituito con la legge 14 novembre 1995, n. 481 "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità" con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo.

4. Con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, infine, sono state attribuite all'Autorità funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati. Per quanto concerne quanto trattato nel presente Regolamento, si rinvia alle seguenti delibere dell'Autorità:

- Delibera n. 443/2019/R/rif, con cui ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";
- Delibera n. 444/2019/R/rif "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati", che approva il "Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei Rifiuti" (TITR);
- Delibera n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- Delibera n. 15/2022/R/rif del 18 gennaio 2022 "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)";
- Delibera n. 389/23/R/rif: "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)";
- Delibera n. 385/23/R/rif: "Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani";
- Delibera n. 386/23/R/rif: "Disposizioni in materia di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani";
- Delibera n. 387/23R/rif: "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani".

Art. 3 – Finalità

1. I rifiuti devono essere gestiti, costituendo attività di pubblico interesse, senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o odori e all'ambiente;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
2. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità e responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario e conformemente al principio "*chi inquina paga*".
3. Il servizio sarà attuato, con separazione dei flussi di rifiuti a monte con l'obiettivo di:
 - diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire come indifferenziati;
 - favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali quali carta, vetro, metalli e plastica, cioè frazioni di rifiuti urbani (RU) che, se conferiti con un adeguato grado di purezza,

riducono la quantità di rifiuti da avviare allo smaltimento contribuendo a diminuire anche i costi specifici del servizio stesso;

- incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei rifiuti urbani (FORSU: Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani composta da rifiuti alimentari, ad alto tasso di umidità);
- migliorare la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi (batterie e pile, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F", toner, oli minerali, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) per i quali le norme vigenti prescrivono l'adozione di tecniche di smaltimento separate;
- contenere i costi di raccolta in equilibrio con i benefici derivanti.

Art. 4 – Esclusioni

1. Il presente Regolamento non si applica nei casi previsti dagli artt. 185 e 186 del D.Lgs.152/2006. In particolare, non rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento:

- acque di scarico;
- rifiuti radioattivi;
- sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati (di cui al Reg. CE n.1069/2009), eccetto quelli destinati all'incenerimento, alla discarica, ad impianti di produzione di biogas o di compostaggio;
- carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione e smaltite in conformità del regolamento CE n. 1069/2009 ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali se non regolate da altre norme comunitarie, paglia, sfalci e potature ed altro materiale forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura, selvicoltura o per produzione di energia da biomassa;
- materiali esplosivi in disuso;
- sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione/riduzione inondazioni o ripristino suoli;
- movimentazione di terre o rocce da scavo.

2. Per quanto non esplicitamente indicato si rimanda al contenuto degli artt. 185 e 186 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Titolo II - DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI – COMPETENZE INERENTI AL LORO SMALTIMENTO

Art. 5 – Definizione e classificazione dei rifiuti

1. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

Art. 6 – Rifiuti urbani

1. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater al d.lgs. 152/2006 prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies al d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del presente comma.

Art. 7 – Rifiuti speciali

1. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al precedente articolo;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al precedente articolo;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al precedente articolo;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al precedente articolo;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
 - i) i veicoli fuori uso.

Art. 8 – Rifiuti pericolosi e non pericolosi

1. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato "I" evidenziati con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte IV del D.lgs. 152/2006.
2. Sono rifiuti non pericolosi, i rifiuti non contemplati dalla lettera b), comma 1, art. 183, d. lgs 152/2006.

Art. 9 – Altre definizioni

1. Ai fini delle norme contenute nel presente Regolamento e per maggiore chiarezza e comprensione delle attività di gestione dei rifiuti in capo al Comune valgono altresì le seguenti definizioni:
 - a) **Autocompostaggio:** compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto.
 - b) **Centro di Raccolta:** area presidiata e allestita per l'attività di raccolta in raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani conferiti dai detentori, destinati agli impianti di recupero e trattamento.
 - c) **Cessazione della qualifica di rifiuto:** un rifiuto cessa di essere considerato tale quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa criteri specifici secondo le condizioni di cui all'art. 184-ter del D.lgs. 152/2006.
 - d) **Compost di qualità:** prodotto ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente dagli altri rifiuti, che rispetti requisiti e caratteristiche stabilite da apposito decreto.
 - e) **Conferimento:** costituisce la fase con cui i rifiuti vengono portati dagli utenti all'esterno della rispettiva proprietà immobiliare ovvero delle relative pertinenze, nel rispetto delle modalità previste dal presente Regolamento per ciascuna frazione di rifiuto.
 - f) **Contenitore multi-utenza:** contenitori per le diverse frazioni differenziabili assegnati a gruppi individuati di utenze domestiche.
 - g) **contratto di servizio:** contratto in essere tra il Comune di Bollate ed uno o più operatori economici finalizzato all'adempimento degli obblighi in capo al Comune di Bollate in materia di igiene urbana;
 - h) **Deposito temporaneo:** raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti.
 - i) **Polizia Ambientale:** servizio particolare istituito all'interno del Corpo di Polizia Locale nell'ambito dei più ampi compiti di polizia amministrativa e giudiziaria destinato a compiti di verifica del rispetto delle disposizioni normative e regolamentari nazionali, regionali e comunali in tema di rifiuti.
 - j) **Detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso.
 - k) **Gestione integrata dei rifiuti:** comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento dei RU; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti.
 - l) **Gestore:** il soggetto che effettua le attività del ciclo integrato di gestione dei rifiuti o le singole attività che lo compongono. Alla data di pubblicazione del presente Regolamento il Gestore delle attività di Raccolta e trasporto, Trattamento e Recupero, Trattamento e Smaltimento e Pulizia e lavaggio strade è la società GAIA SERVIZI s.r.l.; il Comune di Bollate è il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti. Non sono considerati gestori i meri prestatori d'opera, ossia i soggetti come individuati dall'Ente territorialmente competente che, secondo la normativa di settore, sono stabilmente esclusi dall'obbligo di predisporre il Piano Economico Finanziario.
 - m) **Imballaggio per la vendita o "primario":** l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore.
 - n) **Imballaggio multiplo o "secondario":** l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente

dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche.

- o) **Imballaggio per il trasporto o “terziario”**: l'imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei.
- p) **Osservatore volontario ambientale**: soggetto che, in qualità di volontario, svolge attività informative ed educative rivolte ai cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata e sulle modalità di accesso al centro di raccolta. Non ha poteri di accertamento riferiti alle materie ambientali ma può promuovere le attività di controllo e di segnalazione su temi ambientali.
- q) **Ispettore ambientale**: dipendente del Gestore di cui alla lettera l) del presente articolo, quale soggetto affidatario del servizio gestione rifiuti che, ai sensi dell'articolo 1, commi 179, 180 e 181 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, in possesso del diploma di scuola superiore, privo di precedenti e pendenze penali, previo superamento di specifico corso di formazione riferito all'apprendimento delle principali norme in tema di ambiente, abbandono di rifiuti, disposizioni comunali sul medesimo tema nonché in materia di accertamento e contestazione delle violazioni e nomina con decreto sindacale. Effettua attività di accertamento ed ispezione ai sensi dell'articolo 13 della Legge 24.11.1981 n. 689 in tema di omessa differenziazione delle varie frazioni, tempi e modalità di conferimento dei rifiuti e piccoli abbandoni, controlli dei parchi e delle aree mercatali per quanto concerne la loro pulizia al termine delle attività di vendita. Ha poteri di acquisizione di informazioni, identificazione ed ispezione, anche fotografica. Non svolge attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ancorché ausiliaria. Gli atti successivi all'accertamento della violazione (redazione del relativo verbale di violazione, contestazione o notificazione) sono effettuati, anche per una univoca gestione documentale, dal Comando di Polizia Locale.
- r) **Mono-utenza**: Edifici costituiti da n°1 a n°5 utenze domestiche e non domestiche non in regime di condominio ed in cui non viene utilizzato il sistema di conferimento collettivo.
- s) **Multi utenza**: Edifici e raggruppamenti di edifici con un unico numero civico (es. supercondomini, residence, poli commerciali produttivi, etc) costituiti da un numero maggiore o uguale a n°6 utenze e/o non domestiche o comunque, a prescindere dal numero di utenze, qualsiasi edificio o raggruppamento di edifici costituiti da regime di condominio in cui deve essere utilizzato il sistema di conferimento collettivo
- t) **Piattaforma Ecologica Comunale**: area presidiata e attrezzata al ricevimento e preparazione prima del recupero o smaltimento di rifiuti urbani differenziati, rifiuti urbani pericolosi e rifiuti ingombranti, come specificato nel Titolo III del presente Regolamento. La medesima area è organizzata anche come Centro di Raccolta RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). È la struttura conforme ai requisiti di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008.
- u) **Produttore di rifiuti**: la persona la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.
- v) **Produttore del prodotto**: qualsiasi soggetto che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti.
- w) **Fototrappole**: dispositivi di videosorveglianza ambientale, costituiti da telecamere dotate o meno di sensori di movimento, installate nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di

trattamento dati personali, al fine di costituire ausilio unicamente per il personale che svolge Polizia Ambientale, non utilizzabili né visionabili dagli ispettori di cui alle precedenti lettere p) e q) o per contrastare e /o prevenire illeciti ambientali.

- x) **Raccolta e trasporto:** comprende le operazioni di raccolta (svolta secondo diversi modelli di organizzazione del servizio) e di trasporto dei rifiuti urbani verso impianti di trattamento, di smaltimento, di riutilizzo e/o recupero;
- y) **Raccolta differenziata multi-materiale:** la raccolta selezionata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio vetro - lattine) che possono essere conferiti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero.
- z) **Raccolta differenziata:** la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura degli stessi al fine di facilitarne il trattamento specifico.
- aa) **RAEE:** Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche di cui l'utilizzatore o possessore ha necessità di disfarsi in quanto guaste, inutilizzabili, obsolete e dunque destinate all'abbandono.
- bb) **Recupero:** le operazioni previste affinché i rifiuti diventino utili e funzionali.
- cc) **Riciclaggio:** qualsiasi operazione di recupero dei rifiuti affinché mediante trattamento si ottengano prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o altri fini.
- dd) **Rifiuto Organico:** rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina derivanti da nuclei domestici, ristorazione e relativi servizi, punti di vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato.
- ee) **Smaltimento:** le operazioni diverse dal recupero anche se previste con recupero di sostanze o di energia; elenco non esaustivo nell'allegato B alla parte IV del D.lgs. 152/2006.
- ff) **Sottoprodotto:** è un sottoprodotto e non un rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le condizioni poste dall'art. 184 bis del D.lgs. 152/2006 in termini di origine come parte integrante di un processo produttivo e non prodotto finale, di certezza del suo utilizzo nel corso della produzione stessa o successiva, di utilizzo diretto senza alcun ulteriore trattamento per rientrare nella pratica industriale, di ulteriore utilizzo legale perché rispondente ai requisiti riferiti alla salute, all'ambiente e agli impatti complessivi negativi.
- gg) **Spazzamento delle strade:** comprende le operazioni di spazzamento - meccanizzato, manuale e misto, svuotamento cestini e raccolta foglie, escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito.
- hh) **Stoccaggio:** operazioni di deposito preliminare e messa in riserva volte alle attività di smaltimento e recupero, come quelle svolte presso la Piattaforma Ecologica.
- ii) **Trattamento:** operazioni di recupero / smaltimento inclusa la preparazione prima del recupero / smaltimento.
- jj) **Trasporto:** l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- kk) **Utenze:** chiunque a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale costituenti utenze; è la persona fisica o giuridica intestataria del documento di riscossione.
- ll) **Utenze:** le superfici dei locali e delle aree scoperte a qualsiasi uso adibite e le relative aree accessorie e pertinenziali, le parti comuni del condominio, centri commerciali integrati o di multi proprietà, occupate o detenute in via esclusiva e i locali e le aree non utilizzati purché predisposti all'uso, salve le esclusioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari esistenti sul territorio comunale dove il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani è istituito ed attivato;

nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto.

Art. 10 – Competenze del gestore del servizio di igiene urbana

1. Al gestore individuato dal Comune di Bollate competono obbligatoriamente le seguenti attività sotto evidenziate.

- Raccolta sul territorio comunale e trasporto alla Piattaforma Ecologica per il successivo invio agli impianti di trattamento e/o smaltimento delle seguenti frazioni di rifiuti urbani:
 - a) frazione secca di rifiuti indifferenziati;
 - b) frazione umida di rifiuti organici;
 - c) carta e imballaggi in carta, cartone;
 - d) imballaggi in plastica;
 - e) rifiuti ingombranti;
 - f) vetro e lattine;
 - g) scarti del verde (potature, taglio tappeti erbosi privati, ecc.).
- Raccolta presso gli insediamenti produttivi, artigianali, commerciali e di servizio dei rifiuti urbani;
- Raccolte differenziate di tutte le frazioni (previste dalla L.R. n. 26 del 12/12/2003) non comprese al punto precedente, compresi rifiuti urbani pericolosi;
- Gestione e custodia della Piattaforma Ecologica.
- Pulizia del suolo pubblico:

pulizia manuale e meccanica del suolo pubblico o ad uso pubblico, svuotamento cestini rifiuti, raccolta siringhe;

- a) pulizia dei rifiuti abbandonati su suolo pubblico e privato ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - b) Smaltimento dei rifiuti in Piattaforma Ecologica o impianto di termodistruzione o impianto intermedio;
 - c) Avvio dei rifiuti in impianti di recupero ivi compresi quelli indicati dai Consorzi (CONAI) nell'ambito dell'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio ;
 - d) Servizi collaterali quali: rimozione rifiuti abbandonati su suolo pubblico o ad uso pubblico; asporto rifiuti e pulizia dell'area e dei cestini porta rifiuti, a seguito di manifestazioni ed eventi, per i quali si rimanda a quanto disposto dall'articolo *Art. 52 – Manifestazioni e spettacoli viaggianti, e dei mercati settimanali*; lo sportello per l'utenza; fornitura contenitori all'utenza.
2. Le attività di sgombero della neve, qualora effettuate dal gestore del Servizio di Raccolta Rifiuti e Igiene Urbana, non costituiscono detenzione di rifiuti e, pertanto, non sono normate dal presente regolamento.
3. Il gestore può, in accordo con il Comune, e in funzione delle relative adozioni di specifici provvedimenti amministrativi:
- individuare o modificare la perimetrazione delle zone corrispondenti a diverse modalità o frequenza di effettuazione del servizio di asporto dei rifiuti urbani,
 - individuare le aree di spazzamento,
 - indicare le modalità di conferimento al servizio di raccolta delle varie tipologie di materiali,
 - individuare apposite aree per il posizionamento di contenitori o punti di raccolta dei rifiuti urbani,
 - definire gli orari e la distribuzione settimanale della gestione e della raccolta dei rifiuti,
 - rivisitare l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

4. Il gestore in presenza di personale della Polizia Locale o di personale dell'amministrazione comunale appositamente qualificato ai sensi Legge 689/81 svolge la verifica ed il controllo del corretto conferimento dei rifiuti, con eventuale ispezione dei contenitori e dei sacchetti dei rifiuti.
5. Tra le attività del gestore rientrano anche:
 - a) l'attività informativa nei confronti dei cittadini e delle utenze, nonché della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una diffusa coscienza ambientale nei cittadini a cominciare dall'età scolare;
 - b) l'individuazione delle tipologie di rifiuto che possono essere conferite presso la Piattaforma, e l'organizzazione delle eventuali nuove raccolte in sito;
 - c) la definizione dei criteri per la stipula di eventuali convenzioni per la gestione di specifici servizi di raccolta rivolti a soggetti economici operanti sul territorio del Comune.
6. Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di smaltimento sono applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Art. 11 – Competenze del Comune

1. La gestione dei rifiuti è sottoposta all'osservanza delle norme del presente Regolamento e delle più ampie disposizioni di cui all'art. 198 del D.lgs. 152/2006.
2. Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima vengono considerati prioritari nella scala gerarchica di gestione dei rifiuti rispetto allo smaltimento. Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento dell'utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione.
3. Al Comune competono le seguenti attività:
 - disciplina della gestione dei rifiuti urbani con apposito regolamento, stabilendo in particolare le misure atte a garantire la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi di gestione, le modalità del Servizio di Igiene Urbana, le norme a garanzia di un'adeguata e distinta gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni, le misure necessarie all'ottimizzazione delle forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche e fissando standard minimi da rispettare;
 - l'adozione di misure di sorveglianza, mediante gli organi istituzionali locali deputati alla vigilanza e controllo del territorio, volte all'accertamento delle violazioni per comportamenti illeciti o comunque non consentiti ai sensi del presente Regolamento e delle norme nazionali;
 - l'adozione dei provvedimenti nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi del Titolo V, della Parte IV, del D.lgs. 152/2006;
 - l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti nei casi indicati nel presente regolamento;
 - l'emissione di ordinanza sindacale, volta a ottenere la rimozione, l'avvio a recupero e/o smaltimento di rifiuti, nonché il ripristino dei luoghi, nei confronti dei responsabili del loro abbandono sul suolo e nel suolo (ivi comprese aree scoperte private e recintate), la cui presenza possa anche compromettere l'igiene e la salute o il decoro pubblico. Nel caso di inosservanza, il Comune può provvedere alla pulizia per tramite del gestore, con diritto espresso di rivalsa dei costi anticipati nei confronti dei soggetti obbligati e coinvolgendo nel procedimento proprietari o conduttori nel rispetto di quanto previsto dall'art 192 del D.lgs. 152/2006;
 - aggiornamento del presente Regolamento con le attività operative proposte dal soggetto gestore in base al contratto in essere e al relativo progetto esecutivo.

4. Il Sindaco può emanare Ordinanze per vincolare forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.

Art. 12 – Responsabilità dei produttori di rifiuti verso terze parti

1. I produttori di rifiuti che si avvalgono del servizio pubblico sono responsabili di eventuali danni verso terzi, conseguenti l'esposizione di tali rifiuti effettuata sia in modo permanente che temporanea, fino al momento del loro allontanamento ovvero prelievo da parte dell'azienda a ciò deputata.

Art. 13 – Ordinanze contingibili ed urgenti per speciali forme di gestione dei rifiuti urbani

1. Ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, è competenza del Sindaco l'emissione di ordinanza contingibile e urgente per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti qualora si verificino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere.

Art. 14 – Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e divieti

1. Competono ai produttori di rifiuti urbani tutte le attività di conferimento su suolo pubblico per la fase di raccolta finalizzata all'avvio al recupero/smaltimento, previste nel presente Regolamento.
2. Oltre alle vigenti norme in materia di abbandono di rifiuti, **è vietato**:
 - a) ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso la piattaforma ecologica;
 - b) esporre sacchetti e contenitori contenenti rifiuti sulla pubblica via non osservando i giorni e le ore prestabiliti dal presente Regolamento, per il servizio di raccolta effettuato "porta a porta";
 - c) conferire nel medesimo ammasso di sacchi frazioni di rifiuto differenti;
 - d) introdurre nei contenitori sostanze liquide, materiali accesi, acuminati;
 - e) introdurre nei contenitori della differenziata, sacchetti di plastica;
 - f) danneggiare le attrezzature del servizio di smaltimento pubblico dei rifiuti; intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che impediscono il corretto svolgimento del servizio stesso;
 - g) smaltire rifiuti pericolosi al di fuori delle norme di cui al D.lgs. n. 152/2006 (gli stessi potranno essere inseriti negli appositi contenitori ove predisposti);
 - h) conferire rifiuti speciali in difformità da quanto previsto dal presente regolamento;
 - i) spostare i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti dallo spazio predestinato e la mancata ricollocazione degli stessi dalla pubblica via all'interno della proprietà privata o dello spazio assegnato, a fine servizio, ovvero il posizionamento dei contenitori in modo tale da ostacolare o porre in pericolo il transito ciclo-pedonale e veicolare; non è ammessa la collocazione stabile dei contenitori sul fronte stradale. Le situazioni pregresse non conformi a tale regolamentazione dovranno essere regolarizzate;
 - j) smaltire i rifiuti in forme diverse da quelle previste dalle disposizioni di legge e dei regolamenti comunali quali la combustione e/o immissione in pubblica fognatura. Sono da ritenersi non a

norma le installazioni di apparecchi per la dissipazione dei rifiuti organici domestici, a meno di specifiche precisazioni e provvedimenti a carico del soggetto responsabile del ciclo integrato delle acque;

- k) abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente istituiti;
- l) l'utilizzo dei cestini stradali per l'abbandono di rifiuti identificabili come domestici;
- m) il conferimento di rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale;
- n) immettere imballaggi terziari di qualsiasi natura (quali quelli per facilitare il trasporto e la manipolazione di merci di più unità di vendita oppure di imballaggi multipli) nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani. Eventuali imballaggi secondari (quali quelli multipli che permettono di raggruppare nel punto vendita un certo numero di unità di vendita) non restituiti all'utilizzatore iniziale da parte del commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata;
- o) imbrattare il suolo pubblico o spazi adibiti ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti ed escrementi di animali come normato nel Codice della Strada, nel Regolamento per il benessere degli animali e nel Regolamento per il verde e spazi pubblici.
- p) Il Comune attiva la vigilanza per il rispetto delle suddette norme, applicando le relative sanzioni e fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

Art. 15 – Attività di competenza dei produttori di rifiuti speciali

1. Allo smaltimento dei rifiuti speciali, anche pericolosi, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori di rifiuti mediante conferimento di detti rifiuti avvalendosi di altre imprese o enti regolarmente autorizzati e operanti nel rispetto delle norme vigenti ovvero al gestore del servizio, con il quale dovrà essere stipulata apposita convenzione a titolo oneroso in quanto gestione di rifiuti diversi da quelli urbani.
2. Su richiesta del Comune i produttori di rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi dovranno esibire tutti i documenti amministrativi e contabili comprovanti il corretto recupero/smaltimento di tali rifiuti.

Titolo III - NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

Art. 16 – Criteri gestionali

1. In applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni dettati dal D.lgs. 152/2006 e dalla normativa regionale per la gestione dei rifiuti, delle indicazioni e dei criteri contenuti nel piano provinciale di gestione dei rifiuti, l'attività di gestione dei rifiuti urbani è realizzata mediante un sistema integrato di gestione nel quale la raccolta differenziata rappresenta la prima componente.
2. L'attivazione del sistema integrato di gestione delle raccolte è fondato sul principio della differenziazione all'origine, dei flussi di rifiuto recuperabili e/o riciclabili e dell'assegnazione di ruolo residuale all'indifferenziato, non recuperabile, da avviare allo smaltimento.
3. Il servizio domiciliare favorisce il controllo qualitativo e quantitativo, da parte degli operatori del servizio di raccolta, dei materiali differenziati conferiti dalle utenze.
4. L'Amministrazione Comunale, in sinergia con il gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, attiva, in linea con la programmazione regionale e provinciale, le iniziative di sensibilizzazione ambientale e di informazione sulle modalità del sistema di raccolta integrata.
5. Le associazioni di volontariato e ambientaliste e gli osservatori volontari ambientali comunali, gli operatori pubblici e privati del settore sono soggetti chiamati a partecipare attivamente alle

iniziative di sensibilizzazione. Nell'ambito delle attività scolastiche vengono promosse azioni a carattere educativo, informativo e formativo di salvaguardia ambientale.

6. Il raggiungimento di elevati obiettivi di recupero rende necessaria l'articolazione organizzativa della raccolta basata su conferimento di tipo domiciliare per la maggior parte delle frazioni differenziate e per l'indifferenziato residuale.
7. I veicoli fognari per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, ovvero i veicoli sui quali sono montate attrezzature per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, nonché le attrezzature per il lavaggio dei contenitori di rifiuti (lava-cassonetti), e i veicoli sui quali sono montate le attrezzature per lo spazzamento (spazzatrici) e per il lavaggio stradale (lava-strade) sono conformi al decreto del Ministero della transizione ecologica 17 giugno 2021 "*Criteri ambientali minimi per l'acquisto, il leasing, la locazione e il noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada*".

Art. 17 – Criteri organizzativi

1. La raccolta dei rifiuti urbani nel Comune di Bollate si basa sul sistema integrato di tipo secco-umido (con separazione della frazione organica dalle frazioni secche) e domiciliarizzato (porta-a-porta) ovvero con prelievo presso le singole utenze delle principali frazioni di rifiuto.
2. Il *ritiro a domicilio* è previsto in particolare per le seguenti frazioni di rifiuto:
 - organico,
 - carta e cartone,
 - vetro e lattine,
 - plastica,
 - rifiuto indifferenziato o frazione residuale.
3. Sono considerati *servizi aggiuntivi* il *ritiro*, con modalità di seguito precisate, per le frazioni:
 - verde e sfalci con esposizione secondo il calendario di raccolta comunicato dal gestore del servizio,
 - ingombranti e grandi RAEE, con esposizione previo prenotazione telefonica al gestore del servizio.
4. I *rifiuti urbani pericolosi* quali, pile per piccoli elettrodomestici, farmaci scaduti, siringhe, devono essere conferiti direttamente dalle utenze nei contenitori dedicati.
5. Il conferimento di tutte le altre frazioni o rifiuti dovrà avvenire a cura diretta dei singoli utenti presso la piattaforma comunale secondo le modalità e negli orari indicati dal gestore.
6. Le disposizioni, riportate nel presente regolamento, disciplinanti le modalità di espletamento del servizio possono subire modifiche a seguito di diverse esigenze organizzative del servizio. Le modifiche sostanziali, una volta valutate e decise in accordo tra l'Amministrazione Comunale e il gestore ed approvate con specifico atto deliberativo, saranno debitamente introdotte nell'espletamento del servizio e preventivamente comunicate alle utenze.

Art. 18 – Definizione delle zone di raccolta e casi particolari

1. L'Amministrazione Comunale è impegnata ad assicurare il servizio di raccolta rifiuti in tutto il suo territorio che a tale scopo viene suddiviso nelle seguenti zone con linea di demarcazione lungo l'asse ferroviario, alle quali corrisponde una adeguata frequenza del servizio definita dal gestore:

zona A – comprende Cassina Nuova, Cascina del Sole e Bollate Centro ad Est rispetto la Ferrovia;

zona B – comprende Ospiate, Castellazzo e Bollate Centro ad Ovest rispetto la Ferrovia.

2. Il gestore, dandone debita comunicazione al Comune, può ampliare o modificare il perimetro delle zone, al fine di assicurare una sempre più razionale organizzazione del servizio. La raccolta dei rifiuti urbani con le modalità porta a porta di seguito descritte avverrà esclusivamente su aree e tratti di strada pubblici.
3. Nei casi in cui le utenze siano difficilmente raggiungibili, come tratti di strada a fondo cieco, particolarmente stretti o impervi, località o nuclei abitativi con numero utenze inferiore a 6 e/o non stabilmente presenti tali da impedire o rendere difficoltoso il transito e le manovre dei mezzi operativi e il cui raggiungimento richieda un tempo di percorrenza tale da non giustificare l'economicità del servizio, il gestore potrà individuare un apposito punto di conferimento collettivo, comunicandolo alle utenze interessate.
4. Per quanto attiene alla raccolta differenziata dei rifiuti derivanti dai plessi scolastici al fine di garantire il rispetto della sicurezza della particolare utenza ed evitare interferenze delle rispettive attività, è fatto obbligo al Dirigente scolastico di attivarsi per fare posizionare i contenitori e/o sacchi delle varie frazioni di rifiuto, nei rispettivi giorni e orari di raccolta, in aree pertinenziali che non richiedano l'ingresso al plesso dei mezzi del gestore.
5. L'accesso a cortili e aree/strade private e aziende è di norma escluso; il gestore in accordo con l'Amministrazione Comunale, può effettuare eccezionalmente il servizio di raccolta all'interno delle aree private, previa verifica e definizione di quanto segue:
 - impossibilità dell'esposizione dei rifiuti su suolo pubblico,
 - possibilità di manovra dei mezzi all'interno delle aree private,
 - non incidenza di tale concessione sull'economicità generale del servizio,
 - stipula di specifico accordo economico e sottoscrizione di manleva per danni a parti non ricadenti su suolo pubblico, e/o per mancato ritiro rifiuto per impossibilità pratiche (cancelli chiusi, auto in sosta che impediscono l'accesso). In questi casi deve essere garantito l'accesso mantenendo aperti cancelli e/o sbarre nell'intero orario di raccolta (ore 6.00-12.00) per i giorni di calendario comunicati dal gestore che è dispensato dal possesso di chiavi, telecomandi, o altro per l'accesso in aree private.

Art. 19 - Sistema e modalità del conferimento e raccolta differenziata

1. Il conferimento consente al gestore l'effettuazione delle successive fasi di gestione del ciclo dei rifiuti, tenuto conto delle seguenti regole generali:
 - deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto a posizionare in modo distinto, e separato le diverse frazioni dei rifiuti urbani domestici, compresi i rifiuti da imballaggi primari e secondari e a conferirli agli appositi servizi di raccolta secondo le modalità indicate dal gestore.
 - avviene con diverse modalità, distinte per tipologia di rifiuto conferito e per tipologia di utenza servita.
2. Il servizio di raccolta **domiciliarizzata** detto anche "**porta a porta**" dei rifiuti posti in contenitori e/o sacchetti a perdere, avverrà nei seguenti punti di conferimento, in sicurezza per gli utenti e per i mezzi in transito:
 - al piano terra di ogni stabile sede del produttore,
 - lungo il marciapiede o la strada,
 - in prossimità del proprio numero civico,
 - nella parte esterna della recinzione o proprietà privata,
 - nei punti di conferimento specificatamente individuati dal gestore anche attraverso la collocazione di cartello indicatore dello stabile autorizzato al deposito dei rifiuti nei giorni e orari

previsti per la raccolta,

- nel più vicino punto servito dalla raccolta, per quelle utenze le cui proprietà insistono su strade private non destinate ad uso pubblico che non saranno direttamente interessate al passaggio dei mezzi di raccolta.

3. Gli edifici di nuova costruzione o oggetto di un intervento di ristrutturazione attuata mediante demolizione e ricostruzione, che comporta la realizzazione di almeno sei unità abitative, devono essere dotati di apposito locale in cui depositare i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani come disposto dal vigente Regolamento Edilizio. L'area di esposizione dei rifiuti per il successivo ritiro deve essere localizzata in prossimità del luogo di raccolta, avere profondità minima 1,00 m rispetto al marciapiede o strada e larghezza adeguata a contenere tutti i contenitori. Deve inoltre essere dotata di segnaletica informativa di cancelletto di agevole apertura e debitamente custodito per agevolare il ritiro dei rifiuti agli operatori preposti.
4. Le **modalità e le frequenze** di raccolta e altre indicazioni specifiche vengono determinate dal gestore, in accordo con l'Amministrazione Comunale e tenendo conto dei vari aspetti tecnico-economici allo scopo di garantire una corretta tutela igienico-sanitaria contenendo i costi del servizio a carico della collettività.
5. La **suddivisione in zone** del territorio comunale è identificata sulla base degli appositi calendari di raccolta (o documenti equivalenti) resi disponibili alla cittadinanza e pubblicati sui siti internet istituzionale e del gestore. Tali calendari riportano le indicazioni delle festività e dei giorni di sospensione del servizio e relativi recuperi.

SCHEMA RITIRO RIFIUTI PER ZONE

	secco	umido	carta	plastica	vetro	vegetali	ingombranti
lunedì	zona B	zona B				zona A servizio stagionale	
martedì	zona A	zona A					zona A e B su prenotazione
mercoledì			zona B		zona B	zona B servizio stagionale	
giovedì	zona B	zona B		zona B			
venerdì	zona A	zona A			zona A		
sabato			zona A	zona A			

6. Per tutte le tipologie di rifiuto soggette a raccolta domiciliarizzata l'esposizione dei rifiuti dovrà avvenire **non prima delle ore 20:00 del giorno precedente la raccolta (per le aziende produttive – escluso attività di ristorazione, commerciali e artigianali - l'esposizione dei rifiuti è consentita a partire dalle ore 18:30).**

Il ritiro dei contenitori vuoti dovrà avvenire entro le ore 12:00 del giorno di raccolta

7. I punti di conferimento devono essere tenuti puliti da parte della proprietà/utilizzatore e non devono essere utilizzati quali aree di deposito rifiuti permanente e continuo al fine di non qualificare tali azioni come abbandono di rifiuto, con responsabilità sanzionabili.
8. Ogni diversa disposizione oraria sarà assunta con apposita ordinanza sindacale, a fronte del fatto che la stessa dispone anche le relative sanzioni per accertata violazione.
9. I servizi di raccolta del rifiuto organico e del secco non riciclabile non vengono effettuati nei giorni festivi, anche infra-settimanali.
10. Il servizio potrà essere sospeso o soggetto a variazioni a discrezione del gestore in caso di eventi eccezionali, quali intransitabilità delle strade, manifestazioni, condizioni meteo- climatiche particolari etc., previa comunicazione al servizio comunale di riferimento e alla cittadinanza.
11. Al fine dell'efficacia delle comunicazioni riferite alle condizioni dei servizi di raccolta, è fatto obbligo agli amministratori condominiali, oltre che applicare all'esterno del condominio la targhetta identificativa dell'amministratore "pro tempore", di comunicare all'ufficio Ambiente del Comune e al gestore l'elenco degli stabili dagli stessi gestiti.
12. L'utilizzo dei contenitori e l'approvvigionamento costituisce obbligo per l'utenza in quanto strumento per la differenziazione dei rifiuti.
13. Il gestore provvede alla prima fornitura gratuita dei contenitori rigidi necessari a ciascuna utenza. Rimangono a carico di quest'ultima le spese per eventuali sostituzioni degli stessi. I contenitori di prima fornitura e la sostituzione di contenitori avverrà unicamente presso punti individuati dal gestore e comunicati agli utenti.
14. Le attrezzature e i contenitori per l'esposizione sul percorso di raccolta, assegnati in comodato, rimangono di proprietà del gestore.
15. Le nuove utenze domestiche ricevono, ad avvio del sistema, un opuscolo informativo contenente le istruzioni circa la separazione e l'esposizione dei rifiuti. Detti contenitori si diversificano per capacità in volume (mono-utenze o utenze collettive), e potranno essere carrellabili e con lo specifico attacco per lo svuotamento automatico.
16. Sacchi e contenitori per la raccolta dei rifiuti:
 - Posseggono buone caratteristiche meccaniche di resistenza per sopportare i carichi derivanti dalla movimentazione delle varie tipologie di rifiuti; materiali, spessori, nervature, rinforzi e assemblaggio sia del contenitore sia del coperchi garantiscono l'utilizzo senza deformazioni a basse e alte temperature esterne, la resistenza alle sollecitazioni meccaniche agli agenti atmosferici e ai raggi I contenitori sono a tenuta stagna in modo che eventuali percolati non possano defluire al di fuori e posseggono sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento.
 - Sono conformi alle versioni più recenti delle pertinenti norme UNI relative alla durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza (a titolo esemplificativo e non esaustivo norme UNI EN serie 840, serie 12574, serie 13071 ecc.)
 - I contenitori di qualsiasi tipologia per la raccolta del rifiuto urbano residuo sono dotati di, o sono compatibili con, dispositivi che permettono l' Individuazione dell'utenza e, nel caso di applicazione di tariffa puntuale, la contabilizzazione/misurazione del rifiuto conferito secondo le modalità previste dall'articolo 6 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017.
17. I **contenitori** rigidi forniti alle utenze sono dei seguenti colori:
 - **bianco**, per carta e cartone, solo utenze collettive (minimo 6 famiglie);
 - **marrone**, per frazione organica (Frazione Organica da Rifiuto Solido Urbano – FORSU);
 - **verde**, per vetro e lattine.

18. Tutti i contenitori per la raccolta domiciliare di carta/cartone, plastica, vetro, metalli rifiuti organici e rifiuto urbano residuo:
- a) recano colori standardizzati nel coperchio, nella zona conferimento coperchio o nella cornice intorno alle aperture di conferimento, nonché icone e altri elementi visivi al fine di agevolare il riconoscimento della frazione di rifiuto a cui sono destinati, in conformità alla norma 11686:2017 Waste visual elements.
 - b) possono essere dotati di codice identificativo o di dispositivo che consenta di individuare univocamente il contenitore;
 - c) Recano il logo della stazione appaltante e/o del soggetto gestore del servizio di raccolta
 - d) contengono le percentuali di materiale riciclato indicate nei CAM Sezione 6.1.
19. Per quanto riguarda la raccolta tramite **sacchi a perdere**, essi devono essere di colore **in trasparenza**:
- **giallo**, per la plastica;
 - **grigio**, per il secco non riciclabile.
- E' vietato l'uso di sacchi neri o comunque non trasparenti
- Tutti i sacchi e sacchetti:
- a) posseggono caratteristiche merceologiche tali da non creare effetti negativi sui processi di riciclaggio e recupero di materia della frazione a cui sono destinati e per quanto possibile sono veicolo per favorire il miglioramento della separazione dei materiali e la qualità delle raccolte
 - b) riportano stampate su un lato le seguenti informazioni minime: descrizione del rifiuto da conferire e nome e logo del Comune o del gestore
20. Gli addetti al servizio possono astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi non siano conformi a quanto previsto nel presente Regolamento, per natura, momento di conferimento, confezionamento o non permettano il controllo a vista del loro contenuto. In tal caso l'erogatore del servizio provvederà ad applicare all'esterno del sacchetto o del contenitore un avviso di **non conformità**. L'utente dovrà provvedere a nuova esposizione nel primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo ri-confezionamento. Nel caso di reiterato comportamento difforme il gestore provvederà a segnalare il fatto alla Polizia Locale per gli accertamenti del caso e relative sanzioni.
21. I sacchi devono essere conferiti nelle aree dove viene effettuata la raccolta sempre ben chiusi ed eventualmente protetti in appositi contenitori in modo da non essere facile preda di atti di vandalismo o attirare animali che potrebbero disperdere il loro contenuto.
22. Per utenze di tipo domestico condominiale o comunque collettivo ed economico-produttive, i sacchi potranno essere preventivamente posti all'interno di appositi contenitori. La tipologia degli stessi deve essere approvata dal gestore;
23. È compito dell'utenza mantenere i contenitori in buono stato di conservazione, movimentarli sulle/da e verso aree private e provvedere alla loro pulizia/lavaggio e decoro. Qualora per usura o altri eventi non imputabili al gestore, si verificasse la perdita dei contenitori, è onere dell'utente provvedere alla sostituzione.
24. L'utenza può acquistare i sacchi anche presso i punti vendita del gestore e macchine distributrici automatiche, collocate tra l'altro presso la Piattaforma Ecologica.
25. I contenitori stradali e i contenitori domiciliari di capacità uguale o maggiore a 120 litri recano indicazioni semplici e chiare (es. adesivi, pittogrammi, loghi) sulla frazione di rifiuto a cui sono destinati (ad esempio carta e cartone, plastica, organico, vetro ecc.), accompagnate, se possibile, da messaggi di sensibilizzazione alla raccolta differenziata e alle corrette modalità di conferimento.

Art. 20 - Conferimento del rifiuto organico (UMIDO)

1. Il conferimento del rifiuto umido, ovvero la frazione umida ed organica dei rifiuti urbani (FORSU), deve essere effettuato a cura degli utenti con l'utilizzo della duplice modalità in base alla mono-utenza o utenza collettiva/condominiale, utilizzando sacchetti biodegradabili, compostabili in mater- bi o specifici in carta (certificati a norma UNI EN 13432-2002). All'interno dei contenitori marroni è possibile conferire anche l'umido sfuso, fiori recisi e piccole piante da vaso (prive di terra), garantendo le necessarie condizioni igieniche degli stessi.
2. Le utenze non domestiche che effettuano attività di trasformazione, somministrazione o vendita di alimenti che comportano una elevata produzione di rifiuto umido, (alimentari, frutta e verdura, ristoranti, bar, alberghi, comunità, mense, ecc.).

Art. 21 - Conferimento del rifiuto secco non riciclabile

1. Il conferimento del rifiuto secco non riciclabile (residuale delle varie separazioni) è effettuato in sacchetti in polietilene trasparenti a perdere di colore grigio.
2. I sacchi e i sacchetti usa e getta in plastica:
 - a) sono conformi a quanto stabilito dalla Norma UNI EN 13592:2017;
 - b) contengono almeno il 70% di materiale riciclato, tale percentuale è elevata ad almeno il 90% per i sacchi e i sacchetti trasparenti in plastica;
 - c) riportano stampata l'indicazione che non devono essere conferiti nella frazione organica.
3. È vietato riempire i singoli sacchi oltre il peso massimo consentito pari a 8 (otto) kg, pena il non ritiro del sacco con posizionamento di un adesivo indicante la non conformità.
4. Gli oggetti di grosso volume (ad esempio imballaggi non riciclabili), potranno essere conferiti nella frazione secca unicamente se ridotti in piccoli pezzi.
5. Le utenze non domestiche potranno essere dotate dal gestore di cassonetti di capacità adeguata alle quantità di rifiuto secco non riciclabile prodotto.

Art. 22 - Conferimento materiale cartaceo

1. Il materiale cartaceo è costituito da giornali, riviste, carta e da tutti gli imballaggi in cartone, inclusi i contenitori per liquidi e alimenti in materiale poli-accoppiato a base cellulosa cosiddetto "Tetrapak".
2. Le multi utenze devono introdurre i rifiuti di materiale cartaceo liberi da eventuali parti in metallo o in plastica, negli appositi contenitori carrellati di colore bianco messi a disposizione dal gestore.
3. Le mono-utenze devono conferire la frazione di cui al presente articolo, sfusa, ordinatamente accatastata e/o legata in pacchi.
4. In presenza di rilevante produzione di rifiuti cartacei da parte di attività di servizi, il gestore potrà effettuare un servizio di raccolta direttamente presso tali utenze, con modalità e calendario da concordare.
5. La carta e gli imballaggi in cartone possono essere comunque conferiti a cura diretta degli utenti presso la Piattaforma ecologica comunale.
6. Tutti gli imballaggi di cartone devono essere opportunamente appiattiti prima del ritiro.

Art. 23 – Conferimento di vetro e lattine

1. I rifiuti facenti parte della frazione riciclabile multi-materiale sono così individuati:
 - a) vetro quale bottiglie, bicchieri, damigiane prive di altri materiali quali la protezione;
 - b) lattine per bevande e scatolame per alimenti;
 - c) imballaggi in genere in metallo e banda stagnata;
 - d) barattoli e vaschette in alluminio e pellicole in alluminio;
 - e) chiusure metalliche per vasetti, tappi corona;
2. Non rientrano nella frazione di cui al presente articolo: bombolette spray, ceramiche pirex, cristalli, porcellane e lampadine.
3. I rifiuti suddetti vuotati e puliti, devono essere introdotti, anche sfusi, negli appositi bidoni verdi o, per la multi-utenza, in contenitori carrellati di colore verde, qualora gli stessi risultino di grandi dimensioni e non possano essere introdotti nei suddetti contenitori, dovranno essere conferiti presso la Piattaforma Ecologica.

Art. 24 - Conferimento dell'imballaggio in plastica

1. Il conferimento della presente frazione di rifiuto è effettuato in sacchetti semitrasparenti a perdere di colore giallo.
2. Possono essere conferiti solo gli imballaggi in plastica; è vietato l'introduzione di qualsiasi tipo di rifiuto anche plastico che non rientri nella definizione generale di imballaggio.

Art. 25 – Conferimento indumenti usati

1. Il rifiuto riciclabile costituito da indumenti usati è così individuato:
 - capi di abbigliamento ancora utilizzabili puliti ovvero dismessi;
 - calzature ancora utilizzabili e pulite;
 - cinture, borse e accessori per l'abbigliamento utilizzabili.
2. Tali rifiuti devono essere introdotti a cura dell'utente, liberi e privi di sacchetti, negli appositi contenitori stradali metallici presenti nel territorio, riportanti la scritta "Raccolta differenziata di indumenti".
3. I contenitori devono essere chiusi con apposita chiave ed avere un sistema di caricamento che impedisca l'estrazione del materiale conferito.
4. La gestione di tale raccolta differenziata è posta in capo al Comune ovvero è convenzionata con Associazioni abilitate e autorizzate alla gestione dei suddetti rifiuti.
5. I contenitori dedicati a tale raccolta non corrispondenti alle convenzioni in essere, comporteranno azioni conseguenti da parte dell'amministrazione comunale nei confronti dei responsabili dell'abusiva installazione e illegittima gestione del rifiuto.

Art. 26 – Conferimento rifiuti potenzialmente pericolosi

1. I rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da **pile e batterie** sono così individuati:
 - pile a bottone;
 - pile stilo;
 - batterie per attrezzature elettroniche.
 - pile ricaricabili al Ni-MH o Li-Ion.
2. Tali rifiuti devono essere conferiti sfusi negli appositi contenitori stradali riportanti la scritta "Raccolta pile esauste" predisposti sul territorio comunale, ovvero negli appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni da cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati servizi ad essi

attinenti (negozi, supermercati).

3. Per quanto riguarda gli accumulatori al Piombo, essi vanno conferiti alla Piattaforma ecologica da parte dei cittadini o negli idonei contenitori istituiti presso i rivenditori.
4. I rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da **farmaci e medicine** sono così individuati:
 - farmaci;
 - fiale per iniezioni inutilizzate;
 - disinfettanti
 - siringhe usate.
5. Tali rifiuti devono essere conferiti, privi dell'imballaggio esterno, o presso la Piattaforma Ecologica o negli appositi contenitori per farmaci e siringhe esposti presso le Farmacie e ambulatori attrezzati, dove vengono prelevati e svuotati da parte del gestore.
6. Resta ferma l'opportunità per coloro che hanno esigenze di terapie permanenti di chiedere al gestore un contenitore in uso personale.

Per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, è vietato introdurre nei sacchetti qualsiasi tipo di oggetto tagliente o acuminato, in particolare le siringhe usate devono essere protette da apposito cappuccio a protezione dell'ago per evitare ferite agli addetti alla raccolta.

Art. 27 - Scarti Vegetali

1. Gli scarti vegetali o scarti verdi generati da orti e giardini privati possono essere gestiti nei seguenti modi:
 - a) compostaggio domestico;
 - b) conferimento a cura delle utenze presso la Piattaforma ecologica comunale di via Pace, 50;
 - c) ritiro a domicilio – servizio addizionale effettuato con contributo economico da parte dell'utenza.
2. La raccolta degli scarti vegetali a domicilio è servizio addizionale, non è previsto obbligo legislativo per l'Ente di erogare tale prestazione.
3. Ogni annualità solare il gestore, in accordo con il Comune, potrà modificarne le modalità di erogazione o anche la eventuale soppressione, in funzione di valutazioni tecniche ed economiche legate al complesso del sistema di gestione dei rifiuti.
4. Il servizio addizionale di raccolta domiciliare degli scarti vegetali è effettuato solo agli utenti che hanno stipulato apposita convenzione con il gestore. La convenzione prevede il riconoscimento da parte dell'utenza di un contributo economico.
5. Le modalità di attivazione ed erogazione del servizio sono stabilite dal gestore in accordo con il Comune e preventivamente comunicate all'utenza secondo normali canali e comunque contenute nelle convenzioni stipulate con l'Utente.
6. La frequenza di raccolta: settimanale dal 1° di marzo al 30 novembre salvo diverse comunicazioni da parte del Gestore. Il servizio di raccolta degli scarti vegetali è sempre soppresso in occasione delle festività infrasettimanali.
7. Modalità di esposizione: gli scarti vegetali dovranno essere esposti all'interno di specifico contenitore carrellato fornito in comodato d'uso da parte del soggetto erogatore; il materiale verrà raccolto esclusivamente a contenitore esposto, con le stesse modalità di conferimento utilizzate per le altre frazioni di rifiuto raccolte a domicilio.
8. I rifiuti vegetali depositi all'esterno del contenitore (ramaglie, in sacchi, di plastica o quant'altro) non verranno raccolti.
9. Gli scarti vegetali conferiti da utenti che non hanno stipulato la convenzione non saranno raccolti e saranno gestiti e sanzionati a i sensi del presente Regolamento.

10. Non è ammissibile e pertanto sanzionabile il conferimento di tali rifiuti in sacchi in plastica, quantunque all'interno degli appositi contenitori previsti.
11. È fatto divieto conferire terra, ciottoli o altri materiali non corrispondenti allo scarto vegetale.
12. Il gestore in caso di presenza di materiali estranei non effettua la raccolta lasciando opportuna segnalazione.
13. Il gestore può non effettuare la raccolta a domicilio degli scarti vegetali, in quanto servizio aggiuntivo di Igiene ambientale, per quegli utenti che non abbiano regolarizzato la propria posizione economica con il pagamento della TARI.

Art. 28 - Compostaggio domestico

1. Il compostaggio domestico costituisce un sistema di recupero del materiale organico, integrativo al sistema di raccolta e praticabile in tutte quelle realtà che dispongono di giardino od orto.
2. Le sole utenze domestiche possono quindi effettuare il compostaggio domestico della frazione umida unitamente alla frazione verde dei rifiuti, attuando uno o più dei seguenti metodi:
 - cumulo
 - buca, ossia compostaggio in buca con rivoltamento periodico
 - cassa di compostaggio in legno areata
 - rivoltamento
 - composter chiuso (in plastica di tipo commerciale o auto-costruito "fai da te")
3. I contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto e poggiare su suolo naturale. Il sito di compostaggio per mezzo di composter in plastica, "fai da te" o legno, dovrà essere posizionato alla distanza massima possibile dai locali abitati (da porte o finestre delle altrui abitazioni limitrofe), con la precauzione di non arrecare molestie al vicinato. Il composter può essere localizzato anche in aree non di proprietà o in zone di proprietà comuni, salvi i diritti di terzi. Lo stesso vale anche per le aree in cui si andrà ad utilizzare il compost maturo
4. Eventuali riduzioni sulla Tassa Rifiuti (TA.RI) potranno essere previsti per le utenze che effettuano il compostaggio domestico nelle modalità previste dal Regolamento TA.RI.

Art. 29 – Rifiuti ingombranti e grandi RAEE

1. I rifiuti ingombranti sono rifiuti di grandi dimensioni prodotti da utenze domestiche, e quindi differenti dalle tipologie di rifiuto già descritte e non gestibili attraverso le normali modalità di conferimento.
2. A titolo esemplificativo, sono considerati ingombranti i rifiuti derivanti dall'arredamento domestico, dalle attrezzature casalinghe, da apparecchi elettrici, elettronici ed elettrodomestici, dai grandi imballaggi di acquisto di beni durevoli sempre riferiti ad ambienti abitativi.
3. Non rientrano tra i rifiuti ingombranti quelli derivanti da attività di tipo edilizio, anche se eseguita in proprio.
4. Gli ingombranti vanno conferiti presso la piattaforma ecologica secondo le modalità previste nel Titolo III del presente Regolamento.
5. Solo gli utenti effettivamente ed oggettivamente impossibilitati a conferire in tale modo i rifiuti ingombranti prodotti potranno avere accesso al servizio di ritiro a domicilio su chiamata telefonica al gestore per la prenotazione dello stesso.
6. Il ritiro a domicilio su chiamata è un servizio messo a disposizione da parte del gestore, tenendo presente che:
 - ciascun cittadino, telefonando ai numeri previsti ed indicati nelle specifiche comunicazioni informative rivolte agli utenti, comunica i propri dati nonché, qualora richiesto, propria posizione

TA.RI, e prenota il giorno per il ritiro dei rifiuti ingombranti;

- il gestore programma normalmente i ritiri unicamente in un unico giorno settimanale;
- anche i rifiuti ingombranti andranno esposti di fronte al proprio N° civico non prima delle ore 20,00 del giorno precedente la raccolta;
- per una chiara individuazione dei rifiuti deputati all'asporto, l'utente deve posizionare sugli stessi un cartello indicante il nome del gestore e il numero della prenotazione.
- con la richiesta di raccolta a domicilio e la comunicazione dei propri dati, l'utente è direttamente responsabile per eventuali danni che la presenza dei rifiuti sulla pubblica via possono causare a terzi;
- per coloro i quali sono effettivamente impossibilitati a trasportare in autonomia anche eventuali pezzi di ridotte dimensioni, gli stessi devono essere conferiti su pubblica via mediante scatole.

7. Il gestore può rifiutare, in quanto servizio aggiuntivo di Igiene ambientale, una prenotazione per raccolta a domicilio per quegli utenti che non abbiano regolarizzato la propria posizione economica per il pagamento della TARI.
8. Il gestore della raccolta e trasporto, garantisce all'utente il ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio senza oneri aggiuntivi.
9. Al fine di contenere l'incremento della tariffa pagata dagli utenti per la fruizione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, le disposizioni di cui sopra si applicano ad un numero minimo di un (1) ritiro mensile per utenza almeno a bordo strada con un limite di cinque (5) pezzi per ciascun ritiro, e comunque in misura non inferiore alle condizioni di ritiro attualmente garantite agli utenti.
10. In deroga a quanto disposto precedentemente e nelle gestioni in cui siano presenti Centri di raccolta operativi o altri sistemi alternativi al servizio domiciliare, il comune di Bollate, d'intesa con le Associazioni dei consumatori locali e con il gestore può prevedere:
 - un numero minimo di ritiri annuali inferiori a quanto stabilito dal comma 29.2 del TQRIF;
 - un corrispettivo minimo in capo all'utente, comunque non superiore al costo del servizio di ritiro, qualora già previsto, oppure laddove venga implementato un sistema di tariffazione puntuale.
11. Tali disposizioni non si applicano agli utenti che dichiarino anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, ovvero a ulteriori utenti in condizioni di fragilità economica e/o fisica, individuati secondo criteri definiti dall'Ente territorialmente competente, a cui deve essere assicurata l'erogazione della prestazione senza oneri aggiuntivi.

Art. 30 – Conferimento dei rifiuti speciali non pericolosi

1. Le utenze non domestiche che producono rifiuti speciali non pericolosi ai sensi del presente regolamento possono conferire tali rifiuti secondo le seguenti modalità:
 - nel circuito di raccolta porta a porta, negli stessi contenitori delle utenze domestiche (nel caso di quantità paragonabili alle stesse utenze domestiche);
 - con ritiro a domicilio operato dal gestore, concordando sia le modalità tecniche che logistiche di ritiro, sia le volumetrie dei contenitori (es. 1100 Lt, benne 7 mc, container 30 mc, elettro-costipatori). I contenitori potranno essere di proprietà dell'utenza o del gestore. Anche le frequenze ed il calendario di raccolta saranno comunicate caso per caso dal gestore;
 - conferimento presso la piattaforma ecologica attrezzata. In questo caso l'utenza è obbligata alla compilazione del formulario di trasporto rifiuti, al possesso dell'iscrizione all'Albo Gestori

Ambientali per il trasporto conto proprio, alle condizioni contenute nel Titolo III del presente regolamento.

Titolo III - PIATTAFORMA ECOLOGICA

Art. 31 – Piattaforma Ecologica

1. Il Comune, attraverso il gestore, ha attualmente al servizio del suo territorio la Piattaforma Ecologica, in Via Pace, 50.
2. Nella Piattaforma Ecologica vengono conferiti i rifiuti prodotti esclusivamente nel Comune di Bollate e/o Comuni convenzionati.
3. Il presente titolo determina i criteri per un ordinato e corretto utilizzo della Piattaforma Ecologica, disciplinandone l'accesso e le modalità di conferimento dei rifiuti.
4. Eventuali future Piattaforme Ecologiche, dotate di autorizzazione provinciale, potranno essere utilizzate senza ulteriore modifica ed aggiornamento del presente regolamento.

Art. 32 – Responsabilità

1. La responsabilità della gestione, manutenzione e attività della Piattaforma Ecologica è del gestore con proprio Direttore e Responsabile Tecnico, sulla base del contratto in essere e della titolarità diretta dell'autorizzazione provinciale all'esercizio.

Art. 33 – Operatori

1. Gli operatori del gestore si occupano della custodia, pulizia e manutenzione della piattaforma ecologica, del controllo durante la fase di conferimento dei rifiuti da parte dell'utenza e dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti.
2. Essi devono:
 - su richiesta dell'utenza, dare indicazioni circa la corretta differenziazione dei rifiuti conferiti e non sono tenuti a compiere le operazioni di scarico e carico dei contenitori posti all'interno dei veicoli degli utenti;
 - garantire il rispetto di tutte le norme previste dal presente Regolamento e pertanto hanno l'obbligo di:
 - richiedere, a chiunque abbia intenzione di conferire i propri rifiuti, un documento d'identità valido in modo da verificarne i requisiti per l'accesso (residenza o domicilio nel Comune) o per i non residenti, oltre al documento di identità valido, la ricevuta dell'ultimo pagamento della tassa rifiuti al Comune di Bollate e/o Comuni convenzionati per l'uso della Piattaforma;
 - controllare che i rifiuti vengano scaricati nei cassonetti e differenziati in modo corretto in base alla tipologia non permettendo lo scarico dei rifiuti che non presentano le caratteristiche adeguate al recupero o smaltimento cui dovranno essere destinati;
 - segnalare ogni eventuale infrazione o inosservanza delle presenti norme ai responsabili del gestore o direttamente alla Polizia Locale;
 - regolare l'accesso ai veicoli per motivi di corretto svolgimento dei flussi di conferimento e di circolazione veicolare;
 - non permettere ogni forma di cernita, rovistamento e recupero dei rifiuti collocati negli appositi contenitori/cassoni.

Art. 34 – Accesso, obblighi e divieti

1. Sono autorizzati ad accedere direttamente ed a conferire rifiuti solo i seguenti soggetti:
 - i cittadini residenti o proprietari e/o locatari di abitazioni insistenti nel territorio del Comune di Bollate per quanto riguarda le utenze domestiche;
 - le utenze non domestiche con sede nel territorio comunale limitatamente ai rifiuti di tipo urbano o non pericolosi secondo quanto previsto nel presente Regolamento;
 - le utenze domestiche e non domestiche provenienti da altri Comuni convenzionati;
2. L'utenza ha l'obbligo di rispettare le seguenti norme di comportamento:
 - attenersi alle indicazioni degli operatori;
 - giungere in piattaforma con i rifiuti già selezionati e differenziati;
 - sostare solo per il tempo necessario allo scarico, negli appositi contenitori;
 - non prelevare e appropriarsi di rifiuti;
 - non depositare/abbandonare in alcun modo a terra i rifiuti da conferire, se non richiesto dagli operatori;
3. È ammesso nelle giornate di sabato e domenica il conferimento di rifiuti da parte di privati cittadini esclusivamente in quantità non superiori a un metro cubo di volume di carico.
4. Le aziende, che hanno i requisiti per il conferimento, possono accedere alla piattaforma esclusivamente dal lunedì al venerdì.
5. Per le utenze domestiche, l'accesso e il conferimento in Piattaforma Ecologica è consentito mediante il trasporto con utilizzo di automezzo intestato a persona fisica e immatricolato come "autovettura" per il trasporto di persone. Non è consentito l'accesso e il conferimento mediante il trasporto con utilizzo di qualsiasi automezzo immatricolato per il trasporto di cose (ad esempio autocarri) se non iscritto all'Albo Gestori Ambientali e accompagnato dal formulario di identificazione rifiuti (FIR).
6. Presso la Piattaforma ecologica comunale è vietato scaricare, da parte di chiunque, rifiuti di qualunque genere fuori dalla recinzione della Piattaforma e sostare oltre il tempo necessario allo scarico e conferimento dei rifiuti.

Art. 35 – Orario di apertura

1. Gli orari di apertura della Piattaforma Ecologica sono definiti dal gestore, concordati con l'Amministrazione Comunale e comunicati all'utenza attraverso i sistemi di comunicazione previsti per la gestione dei rifiuti ovvero mediante apposita segnaletica affissa all'esterno.

Art. 36 – Tipologie di rifiuto e quantitativi conferiti

1. Presso la Piattaforma Ecologica possono essere conferiti in forma differenziata i rifiuti, appartenenti alle categorie e codici EER indicati nella vigente autorizzazione provinciale.
2. Le utenze domestiche potranno conferire tutti i rifiuti prodotti per le tipologie riportate.
3. Le frazioni di Rifiuti Urbani Pericolosi potranno essere conferite unicamente da utenti residenti nel Comune stesso e/o Comuni convenzionati, ma non da attività produttive presenti sul territorio.
4. Per la consegna in un'unica soluzione di grandi quantitativi di rifiuti (accesso con furgoni) occorrerà contattare gli uffici preposti del gestore per programmare adeguatamente le attività.
5. Per tutte le utenze, il gestore potrà definire dei limiti giornalieri di conferimento per non saturare la capacità ricettiva autorizzata.
6. I rifiuti speciali, che il produttore voglia conferire al gestore mediante stipula di apposita

convenzione onerosa, non sono conferibili presso la Piattaforma Ecologica. Gli stessi saranno prelevati direttamente dal produttore e conferiti presso siti autorizzati.

7. Presso la Piattaforma Ecologica possono essere conferiti in forma differenziata i sotto elencati rifiuti:

- apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (computer, lavatrici, lavastoviglie, piccoli elettrodomestici, giochi, telefoni e cellulari, piccoli dispositivi, ecc.)
- frigoriferi, frigo-congelatori fuori uso
- televisori, monitor
- tubi fluorescenti (comprese le lampade compatte a risparmio energetico) ed altri rifiuti contenenti mercurio
- imballaggi in vetro e frazioni differenziate in vetro di rifiuti urbani
- imballaggi in carta e cartone
- imballaggi in plastica
- frazioni differenziate in plastica (e polistirolo in piccole quantità) di rifiuti urbani
- imballaggi metallici
- materiale ferroso
- frazioni differenziate in metallo di rifiuti urbani
- alluminio
- scarti Vegetali (erba, ramaglie, ecc.)
- inerti da piccole demolizioni effettuate in economia dai cittadini
- carta e cartone da raccolta differenziata
- rifiuti ingombranti (materassi, poltrone, divani, ecc.)
- legno non contenente sostanze pericolose
- pneumatici fuori uso,
- oli minerali
- oli e grassi vegetali ed animali
- prodotti e contenitori etichettati "T" e/o "F" (vernici, inchiostri, adesivi e resine pericolosi, gas pericolosi in contenitori a pressione tipo bombolette spray, imballaggi con residui di sostanze pericolose, imballaggi metallici a matrice solida porosa pericolosa e contenitori a pressione vuoti)
- batterie e accumulatori al Piombo, Nichel/Cadmio, Mercurio, o non suddivisi contenenti tali batterie
- farmaci scaduti
- siringhe
- cartucce esaurite di toner per stampa
- indumenti smessi

8. I rifiuti speciali non compresi nell'elenco (es. cartongesso, eternit, lana di roccia, lana di vetro) non possono essere conferiti presso la piattaforma ecologica.

9. Per l'elenco completo dei materiali conferibili si fa riferimento all'allegato tecnico dell'autorizzazione provinciale per la gestione della Piattaforma.

10. Il gestore ha facoltà di introdurre o modificare le tipologie e le modalità di raccolta dei rifiuti effettuata presso la Piattaforma Ecologica.

11. Le utenze domestiche devono provvedere autonomamente al conferimento presso la Piattaforma Ecologica dei materiali previsti nell'elenco del presente articolo, resta confermata la possibilità di avvalersi del servizio a domicilio per ingombranti voluminosi.

12. Il conferimento delle singole tipologie di rifiuto deve rispettare le stesse modalità e criteri generali della raccolta differenziata.

Art. 37 – Modalità di conferimento dei Rifiuti etichettati “T” o “F”

1. Nell'area dedicata ai rifiuti pericolosi si trovano gli specifici contenitori per conferire separatamente i rifiuti pericolosi per tipologia (vernici, inchiostri, solventi, bombolette spray, etc.). Essi devono essere consegnati il più possibile integri ed esternamente puliti.

Art. 38 - Modalità di conferimento dei RAEE

1. I rifiuti RAEE, devono essere conferiti in Piattaforma integri e non danneggiati per evitare immissione in atmosfera di gas tossici in essi contenuti, e dovranno essere riposti dall'utente negli appositi contenitori senza danneggiarli e secondo la classe di raggruppamento indicata dagli operatori.

2. Le categorie delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che possono diventare rifiuti sono le seguenti:

- grandi e piccoli elettrodomestici
- apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (es.: cellulari, notebook, palmari, telefoni)
- apparecchiature di consumo (es.: rasoi, frullatori, tostapane)
- apparecchiature di illuminazione (lampade, lampadari, plafoniere)
- strumenti elettrici ed elettronici (tranne utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
- giocattoli ed apparecchiature per lo sport e tempo libero
- dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)
- strumenti di monitoraggio e controllo
- distributori automatici

3. I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa e che si intendono sostituire con altri beni di tipologia equivalente, devono essere consegnati al rivenditore in cui si effettua il nuovo acquisto, il quale è tenuto a provvedere a costo zero per il cliente, allo smaltimento del bene esaurito.

4. Possono essere conferiti in Piattaforma, solo i beni che non vengono sostituiti con un nuovo equivalente acquisto, quali:

- a) frigoriferi, surgelatori, congelatori;
- b) televisori, monitor;
- c) computers e relativi accessori;
- d) lavatrici e lavastoviglie;
- e) condizionatori d'aria.

Art. 39 - Modalità di conferimento degli Inerti

1. I “Rifiuti inerti” sono rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; non si dissolvono, non bruciano, né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana.

2. Questa tipologia di rifiuti è costituita principalmente da laterizi, intonaci, calcestruzzo, marmi e

mattonelle derivanti da piccole manutenzioni / demolizioni domestiche. I rifiuti inerti conferiti in Piattaforma non devono contenere altre tipologie di rifiuto come: amianto, plastica, cartone, metallo e sostanze chimiche.

3. Non sono "rifiuti inerti" le lastre bituminose, le "onduline", gli scarti di materiali in fibra a base di vetro con leganti organici, la lana di vetro o di roccia, il carton gesso, le lastre di eternit, tale tipologia di rifiuti deve essere conferita nei centri di stoccaggio e/o impianti di trattamento rifiuti speciali e pericolosi autorizzati.

Art. 40 - Centro del riuso

1. Ai sensi dell'Art. 180 bis del TUA è possibile istituire il Centro Comunale del Riuso, le cui modalità operative e di gestione sono descritte nello specifico regolamento. Esso può avere sede presso il Centro comunale di Raccolta o altra sede appositamente individuata.
2. Ove attivo, le utenze che dispongano di beni e oggetti funzionanti, ancora in buono-ottimo stato, posso-no consegnarli agli addetti del Centro del Riuso, anziché conferirli in uno dei contenitori presenti nel CCR o nella piattaforma, affinché possano essere riutilizzati.
3. Le regole di gestione del Centro del Riuso per la consegna e il prelievo di oggetti sono riportate nell'apposito regolamento.

4. Titolo IV - NORME RELATIVE AI SERVIZI DI PULIZIA DEL TERRITORIO

Art. 41 – Definizione

1. L'attività di spazzamento comprende le operazioni di spazzamento - meccanizzato, manuale e misto, svuotamento cestini e raccolta foglie.
2. I rifiuti provenienti dallo **spazzamento** di strade ed aree e i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sui corsi d'acqua sono classificati **rifiuti urbani**.
3. Di tale servizio è incaricato per tutto il territorio del Comune di Bollate il gestore individuato.

Art. 42 – Spazzamento meccanico

1. Il servizio di spazzamento periodico e programmato viene svolto secondo un piano operativo di pulizia, concordato tra il Comune ed il gestore.
2. Viene effettuato in maniera meccanizzata con dotazione tale da contenere il più possibile le emissioni sonore ed il sollevamento di polveri.
3. Il calendario di spazzamento prevede la suddivisione del territorio in 4 tipologie di frequenza di spazzamento in base alle caratteristiche delle utenze insediate e in base alle frequenze dei passaggi:
 - a) Mensile
 - b) Quindicinale
 - c) Settimanale
 - d) bi-settimanale
4. Le aree oggetto di spazzamento sono segnalate con divieti di sosta, laddove necessario, indicanti l'orario di effettuazione del servizio di spazzamento.
5. Il servizio di gestione dei rifiuti di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle scarpate ferroviarie, sulle fasce stradali di categoria extra comunale, sulle rive dei corsi d'acqua è a carico

dei titolari del rispettivo bene demaniale o dell'eventuale concessionario, e con specifico incarico può essere affidato al gestore.

6. Per cause di forza maggiore e/o maltempo il servizio può essere sospeso a cura del gestore in accordo con il Comune.

Art. 43 – Spazzamento manuale

1. Il servizio di spazzamento manuale viene reso di norma laddove la viabilità e la convenienza economica non consentono un intervento di spazzamento meccanizzato.
2. La rete stradale è suddivisa in più ambiti di spazzamento manuale (porzioni di territorio comprendenti una o più vie o parti di esse). All'interno di ciascun ambito vengono individuate delle aree ove il servizio viene reso con frequenza giornaliera o maggiore, dandone debita notizia all'Ente. Nella rimanente parte dell'ambito vengono assicurati adeguati interventi di pulizia, tali da garantire livelli igienici soddisfacenti.

Art. 44 – Rimozione rifiuti da incidente stradale

1. Nel servizio di cui al presente Titolo rientra altresì l'attività derivante dalla pulizia delle strade e rimozione rifiuti a seguito di incidente stradale, ai sensi e per gli effetti delle norme contenute nel D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e ss.mm.ii. nonché nel D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (T.U. Ambiente) per quanto applicabili.
2. Le modalità prescrittive diversificate in base al grado dell'evento dannoso da incidente stradale sono le seguenti:
 - nei casi di sinistri con danni a sole cose e in cui si verificasse la presenza su strada di resti di parti di veicoli o merce trasportata caduta, questi materiali si configurano come rifiuti solo ed unicamente se i conducenti dei veicoli se ne vogliono disfare e come tali a quel punto devono essere da loro rimossi e gestiti secondo le modalità previste nel presente regolamento in base alla classificazione del rifiuto.
 - nei casi di urgenza legata alla sicurezza stradale ed evidente difficoltà da parte dei conducenti dei mezzi ad attivare la pronta rimozione del materiale sversato su strada, spetta all'Ente proprietario della strada, la rimozione dei rifiuti anche al fine del ripristino della sicurezza. Ai conducenti potranno essere addebitati gli oneri per il ripristino della strada e il recupero dei rifiuti.
3. Il Comune, per le strade di propria competenza, provvede mediante l'intervento del gestore al trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti derivanti da incidenti stradali e se del caso potrà avvalersi di impresa specializzata ed in possesso delle autorizzazioni di legge.
4. Qualora a seguito di incidente stradale si verificano condizioni tali per cui i rifiuti conseguenti ostacolano la normale viabilità o creino situazioni di pericolo si applica quanto previsto nel successivo articolo 54 relativo al pronto intervento.

Art. 45 – Cestini stradali porta rifiuti

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, il gestore su indicazione del Comune, provvede all'installazione di cestini utili al conferimento di rifiuti di piccole dimensioni derivanti dal transito pedonale.
2. Le modalità di esecuzione dello svuotamento e della pulizia dei cestini e le aree servite sono stabilite dal gestore, secondo la periodicità necessaria in accordo con il Comune.
3. Al fine di non configurare abbandono di rifiuti, è vietato introdurre nei cestini stradali materiali o

rifiuti che non siano di piccole dimensioni e prodotti all'interno degli edifici.

4. È vietato danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini portarifiuti, nonché eseguire scritte o effettuare affissioni sugli stessi.

Art. 46 – Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private

1. Le aree e locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate o no, ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso di magazzino, deposito, ecc. devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori.
2. Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere alla tutela dell'ambiente evitando il degrado e l'inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie e/o eventualmente richieste dall'autorità comunale, a salvaguardia dei sistemi ambientali.

Art. 47 – Pulizia dei terreni non edificati

1. I proprietari, i locatari, i conduttori di aree non fabbricate, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura e da materiali di scarto.
2. Qualora i responsabili di cui sopra siano inadempienti e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica, l'amministrazione comunale procederà ai sensi dell'articolo relativo alle competenze del comune.

Art. 48 – Pulizia dei mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati ambulanti, su aree coperte o scoperte, debbono mantenere, durante tutto l'arco dello svolgimento del mercato, il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombera da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività o conseguenti all'attività stessa.
2. Agli stessi è posto in capo l'obbligo di raccogliere i rifiuti provenienti dalla loro attività e predisporli separatamente per singole frazioni così da agevolare la raccolta nel rispetto delle norme regolatrici la differenziazione dei rifiuti urbani. Nelle giornate di vento gli stessi sono obbligati a legare le cassette in polistirolo per evitarne la dispersione.
3. Anche nei mercati è previsto l'inserimento della raccolta differenziata, previa opportuna informazione e realizzazione delle infrastrutture necessarie a garantire il corretto conferimento dei rifiuti differenziati.
4. È vietato conferire imballaggi terziari, tra cui ad esempio i pallet. È possibile conferire esclusivamente imballaggi primari e secondari.
5. Il gestore provvederà in modo autonomo alla pulizia delle aree pubbliche circostanti le zone interessate dai mercati, secondo orari e calendari stabiliti.
6. È vietata la sosta e il transito nelle aree interessate dai mercati sino a che non siano concluse le operazioni di pulizia.
7. In occasione di iniziative commerciali straordinarie su area pubblica l'Ente promotore o comunque gli occupanti devono concordare con il gestore, per il tramite dell'Amministrazione Comunale, le modalità per lo svolgimento del servizio di conferimento e raccolta.

Art. 49 – Gestione rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti cimiteriali, così come definiti dalla disciplina sui rifiuti sanitari di cui al D.P.R. n. 254/2003, sono identificati come:
 - rifiuti da esumazione ed estumulazione, intendendo per essi, assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura, simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (per es., le maniglie);
 - avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - resti metallici di casse (per es., zinco, piombo);
 - rifiuti da attività cimiteriali, intendendo per essi, materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terra da scavo, murature e similari;
 - altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione;e ai sensi dell'art. 184, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 152/2006 sono classificati come urbani e in quanto tali sono identificabili con i codici EER del capitolo 20.
2. Per la registrazione e tracciabilità dei rifiuti, di cui questo Ente è responsabile, si elencano i codici di riferimento per tali rifiuti:
 - 200201 (rifiuti biodegradabili) per i rifiuti del verde e per gli altri rifiuti biodegradabili derivanti dalla manutenzione delle aree cimiteriali;
 - 200202 (terra e rocce) per il terreno proveniente da attività di scavo;
 - 200399 (rifiuti urbani non specificati altrimenti) per i rifiuti misti, sia biodegradabili che non biodegradabili provenienti da operazioni di esumazione ed estumulazione.Qualora le diverse componenti merceologiche del rifiuto indifferenziato venissero separate, è possibile utilizzare i seguenti codici:
 - 200137* legno contenente sostanze pericolose e 200138 (legno diverso) per i rifiuti di legno delle casse;
 - 200139 (plastica);
 - 200140 (rifiuti metallici) per le maniglie e le altre parti metalliche.
3. I "Rifiuti da esumazione e da estumulazione" vanno raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e trasportati in appositi imballaggi a perdere, con scritta apposita. Ove necessari, si dispone il loro deposito in apposita area confinata entro il cimitero.
4. La gestione di questi rifiuti è demandata al Servizio Cimiteriale ovvero mediante specifico capitolato di affidamento del servizio a terzi.
5. Per gli altri rifiuti che si originano nei cimiteri, quali, fiori secchi, ceri, corone, carte, si applicano le disposizioni del presente Regolamento relativo ai rifiuti urbani.

Art. 50 – Aree occupate da esercizi pubblici e negozi

1. I gestori di attività commerciali diverse dai mercati, che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, devono mantenere costantemente pulite le aree occupate nonché il tratto di marciapiede e/o l'area prospiciente l'ingresso del locale, provvedendo anche ad installare adeguati contenitori per mozziconi di sigarette e cestini.
2. I rifiuti di cui sopra devono essere raccolti e conferiti, a cura dei gestori degli esercizi con le modalità previste dal presente Regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto prestando particolare attenzione a non arrecare alcun tipo di molestia, anche olfattiva.
3. I gestori di attività commerciali che distribuiscono beni ed effettuano somministrazioni al dettaglio nonché le attività terziarie che sono soggette alla produzione di rifiuti da imballaggio, devono

mantenere costantemente pulite le aree interessate da abbandoni di rifiuti connessi alla propria attività.

Art. 51 – Carico e scarico merci e materiali

1. Chiunque effettui operazioni di carico, scarico, trasporto di merci o materiali o vendita di merce in forma itinerante deve evitare di abbandonare rifiuti sull'area pubblica e, ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell'area medesima. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata dall'erogatore del servizio di raccolta rifiuti urbani, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e l'applicazione delle sanzioni previste per legge.

Art. 52 – Manifestazioni e spettacoli viaggianti

1. L'ufficio preposto a rilasciare le autorizzazioni per le iniziative di spettacolo viaggiante e più in generale manifestazioni collettive di qualsiasi genere, è tenuto a comunicare al gestore, con un preavviso non inferiore ai tre giorni lavorativi, il programma delle iniziative stesse, specificando le aree che verranno utilizzate.
2. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato anche utilizzando appositi contenitori in funzione della tipologia del rifiuto. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area e lo svuotamento dei cestini porta rifiuti, deve essere tempestivamente curata dai promotori stessi. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal gestore per pulire le aree utilizzate per tali occasioni o svuotare i cestini porta rifiuti sono a carico dei promotori delle manifestazioni, fatte salve diversi accordi tra i promotori e l'amministrazione comunale.

Art. 53 – Asporto di scarichi abusivi

1. In caso di scarichi abusivi su aree pubbliche o di uso pubblico, le autorità comunali competenti provvederanno ad identificare il responsabile, il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste e le eventuali denunce se il fatto costituisce reato. In caso di inadempienza, allorché sussistano motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, l'Amministrazione Comunale dispone con ordinanza in danno dei soggetti interessati, previa fissazione di un termine affinché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il gestore del servizio pubblico eseguirà i lavori di pulizia necessari, a spese di tali soggetti previo avviso all'obbligato.
2. Nel caso di scarichi abusivi di cui sia impossibile risalire alla responsabilità la pulizia delle aree pubbliche avverrà a cura del gestore.
3. Nel caso in cui l'abbandono dei rifiuti costituisca un rischio in tema di sicurezza si rimanda al successivo articolo relativo al Pronto intervento ambientale.

Art. 54 – Pronto intervento ambientale

1. Nell'ambito degli adempimenti previsti dalla delibera ARERA 15/2022/R/rif, il Comune di Bollate individua per ciascuna delle casistiche individuate al comma 49.2 del TQRIF i soggetti istituzionali titolati ad attivare il servizio di Pronto Intervento.
2. Il gestore predispone un servizio di Pronto Intervento per le segnalazioni di situazioni di pericolo inerenti al servizio di raccolta rifiuti e spazzamento e lavaggio strade.

3. Il servizio di Pronto Intervento ambientale da parte del gestore potrà essere attivato per le seguenti casistiche:
 - Rimozione di rifiuti abbandonati, laddove presentino profili di criticità in tema di sicurezza, ovvero ostacolino la normale viabilità o risultino pericolosi.
 - Rimozione dei rifiuti stradali ed eventuale pulizia del manto stradale a seguito di incidenti laddove ostacolino la normale viabilità o creino situazioni di pericolo.
 - Errato posizionamento o rovesciamento dei cassonetti della raccolta stradale e di prossimità o dei cestini, nel caso in cui costituiscano impedimento alla normale viabilità.
4. La richiesta di una prestazione di Pronto Intervento da parte dei soggetti autorizzati avverrà attraverso la segnalazione ad un numero telefonico dedicato, predisposto dai soggetti individuati, raggiungibile H24 sia da rete fissa che mobile, con passaggio diretto anche mediante trasferimento della chiamata ad un operatore di centralino di pronto intervento o a un operatore di pronto intervento, senza necessità di comporre altri numeri telefonici, o prevedendo la richiamata da parte del gestore del pronto intervento. L'eventuale intervento potrà essere richiesto solo ed esclusivamente per il territorio di competenza del Comune, con esclusione delle strade di competenza provinciale e regionale (a titolo indicativo superstrade).
5. Il tempo massimo di arrivo sul luogo della chiamata di pronto intervento, definito come il tempo intercorrente tra l'inizio della conversazione con l'operatore e l'arrivo sul luogo di chiamata del personale incaricato all'esecuzione del servizio di Pronto Intervento, è pari a quattro (4) ore.
6. Per le richieste di intervento di rimozione di rifiuti abbandonati, laddove si verifichi la necessità di procedere alla caratterizzazione dei rifiuti abbandonati ai fini della loro rimozione, l'intervento del gestore consiste nella messa in sicurezza e confinamento dell'area, garantendo la protezione per l'ambiente, le persone, le cose. Il tempo di rimozione dei rifiuti non potrà in ogni caso superare la durata di quindici (15) giorni lavorativi dalla messa in sicurezza dell'area. L'Amministrazione si rende disponibile a effettuare tutti gli atti di propria competenza nei tempi necessari per il rispetto delle tempistiche sopra indicate, così come definite dall'Autorità (ARERA).

Art. 55 – Disposizioni diverse

1. Nel rispetto delle norme contenute nel regolamento comunale sul benessere degli animali, chi conduce animali su strade ed aree pubbliche, è tenuto ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta a deiezioni, provvedendo personalmente all'asporto degli escrementi solidi. I sacchetti contenenti le deiezioni possono essere introdotti nei cestini porta-rifiuti.
2. I responsabili dei cantieri edili, sia privati che pubblici provvedono a mantenere pulite da detriti e polveri le aree adiacenti i cantieri oltre che alla pulizia delle ruote dei mezzi in uscita dal cantiere. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento od alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino interessate da tale attività e comunque a non abbandonarvi residui di alcun genere.
3. I Responsabili di attività di cavatura, movimentazione materiali inerti e/o edili o comunque aziende che possano sporcare le pubbliche vie per entrata/uscita di mezzi, devono allestire all'interno sistemi di pulizia degli pneumatici. In caso contrario, devono provvedere costantemente e con adeguata periodicità a mantenere pulita la pubblica via per tutta la zona interessata dal riflesso del fenomeno con sistemi adeguati indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del gestore.
4. Abitazioni, aziende, residenze condominiali o altro che abbiano all'interno della loro recinzione, piante e/o siepi con ricaduta di rami, foglie, fioriture su pubblica via devono provvedere alla specifica pulizia dell'area pubblica (indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del gestore), questo anche al fine di impedire

che il protendersi dei rami delle piante e siepi su suolo pubblico ostacoli la pedonabilità dei marciapiedi.

5. Nelle aree a verde pubblico, il gestore del servizio, preventivamente agli interventi dallo stesso programmati per gli sfalci erbosi, dovrà provvedere alla rimozione degli eventuali rifiuti presenti sulle stesse superfici.
6. Al di fuori dei casi di incidente stradale, chiunque conduca un automezzo che perda parte del carico o abbia fuoriuscite di liquidi meccanici (olio, refrigerante) dovrà provvedere a sua cura e spese alla pulizia e raccolta del materiale sversato sul suolo pubblico oltre che a comunicare al Comune e/o gestore l'evento accaduto.

Titolo V - TRASPORTO E SMALTIMENTO

Art. 56 – Trasporto e pesatura

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con mezzi idonei, le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle norme di sicurezza previste dal Codice della strada e di quelle igienico-sanitarie.
2. I mezzi utilizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo deroghe espressamente concesse dalle autorità competenti per lo svolgimento del servizio pubblico in questione.
3. Il gestore ed eventuali altri operatori di settore convenzionati con la pubblica amministrazione (per rifiuti tipo indumenti usati, cimiteriali, RAEE, toner) devono garantire:
 - l'idoneità operativa di tali mezzi che, una volta divenuti obsoleti, devono essere sostituiti con mezzi nuovi e tecnologicamente innovativi;
 - la regolarità di esecuzione delle pesate delle singole tipologie di rifiuti prima del loro successivo invio al recupero o allo smaltimento, al fine della registrazione della loro movimentazione e dell'obbligo di fornire alla Regione-Provincia-ATO tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.
4. La Piattaforma Ecologica è dotata di una pesa per la pesatura dei mezzi utilizzati che hanno effettuato la raccolta e il trasporto dei rifiuti in ingresso, al netto della tara degli stessi.
5. La stessa è informatizzata per la gestione dei registri di "carico e scarico" e per l'emissione dei Formulari di identificazione rifiuti.
6. Tutti i rifiuti raccolti in ingresso vengono individuati come zona di raccolta e tipologia di frazione di rifiuto, pesati e caricati nel registro di carico scarico. Il peso dei rifiuti in uscita viene annotato a seguito di verifica a destinazione.

Art. 57 – Smaltimento

1. Il gestore o gli altri operatori di cui all'articolo precedente, stabilisce le modalità di effettuazione dello smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta o mediante speciali articolazioni del medesimo, garantendo il rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle finalità del presente regolamento e fornendo al Comune dettagli autorizzativi degli impianti prescelti.
2. Lo smaltimento avviene presso gli impianti in esercizio a ciò debitamente autorizzati dall'autorità competente, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dei principi generali di cui all'art. 178 del D.lgs. 152/2006 e delle eventuali prescrizioni specifiche contenute nei dispositivi autorizzativi.

Art. 58 - Utilizzo fosse biologiche, raccolta e trasporto dei relativi liquami

1. Fatto salvo quanto stabilito dal Regolamento Locale d'Igiene, dal Regolamento Edilizio e dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le fosse biologiche se previste possono essere utilizzate esclusivamente per contenere liquami provenienti dai servizi igienici.
2. Le operazioni di vuotatura delle fosse biologiche devono avvenire secondo i seguenti criteri e modalità:
 - è vietato effettuare operazioni di svuotamento in maniera autonoma sversando i liquami nei terreni circostanti o nei canali di scolo delle acque piovane;
 - le operazioni di prelievo, raccolta e trasporto devono essere affidate a Ditte, imprese che siano in possesso dell'autorizzazione rilasciata dagli Enti competenti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;
 - la committenza è tenuta a verificare, prima dell'inizio delle operazioni di vuotatura che la Ditta sia regolarmente autorizzata così come l'automezzo utilizzato, nonché deve apporre la propria firma leggibile, sugli appositi moduli per il trasporto e conservare copia del modulo stesso;
 - gli automezzi e le attrezzature utilizzate a tali fini devono essere adibiti esclusivamente a questo servizio, e dotati di accorgimenti tali da evitare dispersione dei liquami e fuoriuscita di esalazioni moleste, rumori molesti durante lo svolgimento del servizio, in particolare durante il funzionamento delle pompe;
 - terminata la vuotatura si dovrà procedere ad un accurato lavaggio e disinfezione del suolo circostante la fossa stessa e in corrispondenza del percorso della tubazione;
 - la fossa biologica dovrà poi essere riempita con acqua e le lapidi richiuse;
 - i liquami prelevati dovranno essere trasportati per il loro conferimento, agli impianti appositi;
 - è vietata, nel territorio comunale, qualsiasi forma di stoccaggio provvisorio dei liquami prelevati.

Titolo VI - CONTROLLI E SANZIONI

Art. 59 – Controlli e Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 197 del D.lgs. 152/2006 le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.
2. Rimangono valide le competenze degli agenti del Comando di Polizia Locale sulla base delle norme legislative e dei regolamenti comunali, alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente Regolamento, delle leggi in materia di rifiuti o che comunque costituiscono aggressioni e degrado dell'ambiente, applicando le sanzioni amministrative previste, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.
3. Le attività di controllo in materia avvengono:
 - su segnalazione od esposto scritto da parte di qualsiasi cittadino;
 - su segnalazione anche verbale da parte degli operatori del servizio;
 - su richiesta da parte del Comune;
 - su diretta iniziativa del Comando di Polizia Locale.
4. Limitatamente alle materie di specifica competenza, gli organi addetti al controllo ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/1981, le guardie ecologiche volontarie previste da legge regionale, potranno eseguire controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori soltanto in forma selettiva e comunque nel rispetto delle norme sulla privacy, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, per le quali comunque la Polizia Locale, e le altre figure alle quali sono conferiti poteri di accertamento e/o contestazione, assicura il proprio servizio di vigilanza. Tali attività potranno

essere svolte anche attraverso specifiche analisi merceologiche atte a verificare la qualità effettiva del materiale intercettato, ed il livello di raccolta differenziata di specifiche utenze o agglomerati di utenze.

5. La Polizia Locale, gli agenti accertatori e gli altri soggetti sopra indicati, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del regolamento e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
 6. Qualora non interferisca con il sistema tributario in vigenza, nel caso fossero verificate incongruità significative nella qualità del materiale o un livello di raccolta differenziata significativamente inferiore alla media cittadina, i maggiori costi per lo smaltimento saranno direttamente imputati all'utenza relativa.
- Il calcolo relativo ai maggiori costi (e mancati ricavi relativi alle frazioni differenziate che hanno un valore e sono state erroneamente inserite nel rifiuto indifferenziato) verrà effettuato mediante analisi merceologiche specifiche, ripetute nell'arco di 6 mesi ogni anno, e successivamente gli anni seguenti fino all'adeguamento dell'utenza al livello di raccolta differenziata medio cittadino con uno scostamento massimo di 5 punti percentuali. È demandato comunque ad apposito atto amministrativo del Comune, in accordo con il gestore, l'approvazione del metodo tecnico di calcolo analitico da applicare per la determinazione dei suddetti maggiori costi.
7. Eventuali rimozione di rifiuti non differenziati non appartenenti al "secco residuale" saranno raccolti, trasportati e smaltiti secondo regolari prezzi di mercato vigenti e addebitati totalmente all'utenza nella persona dell'amministratore
 8. Fermo restando quanto previsto dall'art. 192 (Divieto di abbandono) del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché degli altri regolamenti comunali, l'importo da pagare per le violazioni alle norme del presente Regolamento, ove non costituenti reato e ove non ricadenti in fattispecie espressamente previste da altre norme statali o regionali, viene stabilito con provvedimento di Giunta Comunale ai sensi dell'art. 16 comma 2 della Legge 689/1981.
 9. Per le altre violazioni non ricomprese nel citato provvedimento di giunta comunale si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.
 10. Ai sensi dell'art. 263 del Dlgs 152/06 i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni della Parte Quarta del decreto in parola sono devoluti alle province, fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'art. 226, comma 1 (*"E' vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio"*), che sono devoluti ai comuni.
 11. I proventi derivanti da sanzioni emesse ai sensi del presente Regolamento (che non sono devoluti per legge alle province) saranno riallocati in termini di spesa nel bilancio comunale al fine di favorire tutte le azioni necessarie al miglioramento della qualità della raccolta differenziata e del suo conferimento.
 12. Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.. Autorità competente ai sensi dell'art. 18 della Legge 24/11/1981 n° 689 per le violazioni di cui al presente Regolamento, quando non disciplinate da norme speciali, è il Dirigente dell'Area all'interno della quale è collocato l'Ufficio Ambiente.
 13. L'accertamento delle violazioni sarà effettuato dalla Polizia Locale o da altro personale specificatamente individuato come accertatore ai sensi dell'art. 13 della L. 689/1981 e ai sensi dell'art. 1 commi 179,180, 181 della Legge 27/12/2006 n°296.
 14. Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di

urgente necessità, trovano applicazione le sanzioni penali indicate nel D.lgs. 152/2006 o nell'art. 650 del Codice Penale, a seconda dei casi.

15. Nei confronti dei titolari degli enti e imprese che effettuano una delle fasi dello smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o senza osservare le prescrizioni previste, si applicano le sanzioni amministrative o penali indicate nel D. Lgs. 152/2006.

Titolo VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 60 – Assunzione del servizio

1. Il Comune di Bollate ai sensi dell'art. 198 del D.lgs. 152/2006 continua la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, in regime di privativa e alla data di pubblicazione del presente Regolamento ha affidato le attività di raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio strade, smaltimento e trattamento dei rifiuti a GAIA SERVIZI s.r.l., ai sensi dell'art.113 T.U.E.L. (D.lgs. 267/2000).

Art. 61 – Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al D.lgs. 152/2006, le relative norme tecniche di attuazione e dalle leggi e disposizioni di settore sia statali sia regionali, nonché quanto previsto da altri regolamenti comunali nello specifico di igiene-sanità e di polizia urbana e, nella sfera di propria competenza, dall'Autorità d'ambito.

Art. 62 – Efficacia del presente regolamento e disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale, in richiamo dell'art. 124 del TUEL (D.lgs. 267/2000) e dell'art. 10 delle disposizioni preliminari al Codice Civile.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento vengono contestualmente abrogati il previgente Regolamento Comunale in materia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 67 del 28/11/2011 nonché ogni altra disposizione regolamentare comunale in contrasto con il presente Testo.
3. Eventuali modifiche inerenti la gestione e l'organizzazione della raccolta, spazzamento e gestione della piattaforma non contenute nel presente Regolamento potranno essere apportate dal gestore del servizio, per quanto di competenza e fatto salvo che non costituiscano modifica sostanziale da approvarsi nelle forme di legge, dopo essere state comunicate al Comune ed aver opportunamente informato gli utenti interessati.